



Ufficio Esami di Stato

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, denominato, successivamente, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi del Decreto Legislativo 30.07.1999 n. 300;
- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12, e in particolare l'art.1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592;
- VISTO il regolamento approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269;
- VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con Regio Decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante *“Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”*;
- CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3, 8, 9 della citata Legge n. 1378/1956 e degli artt. 1, 2, 20 del citato D.M. 9.9.1957 e successive modifiche e/o integrazioni, la materia degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni rientra nell'esclusiva competenza del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, a cui, peraltro, conseguentemente compete il rilascio dei relativi titoli professionali; e che, quindi, le Università risultano soltanto essere le sedi di svolgimento di detti esami, per le quali operazioni il Rettore agisce in virtù di delega dello stesso Ministro;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n.327, concernente *“Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista”*;
- VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n.622, recante *“Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale”*;
- VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n.654 *“Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista”*
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n.509 e successive modifiche e integrazioni, concernente *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*;



- VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, recante “*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*”, ed in particolare le classi 17 e 28 allegate allo stesso decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2000, recante “*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*”, ed in particolare le classi 64/S e 84/S allegate allo stesso decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, concernente “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, recante “*Determinazioni delle classi delle lauree universitarie*”, ed in particolare le classi L18 e L33 allegate allo stesso decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, recante “*Determinazioni delle classi delle lauree magistrali*”, ed in particolare le classi LM56 ed LM77 allegate allo stesso decreto;
- VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139 recante “*Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n.34*” e, in particolare, la Sezione II, Capo IV;
- VISTO il Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n.143, recante “*Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139*”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 novembre 2010, recante disciplina per il Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 25 giugno 2012, n.146 relativo al Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale;
- VISTA la convenzione stipulata, in attuazione della convenzione quadro adottata dal MIUR con il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tra l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II in data 30/12/2015;
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2016, n.63 relativo al Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e, in particolare l’art.11 disciplinante l’“Equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie”;
- VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, avente ad oggetto “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, convertito con modifiche dalla L. 6 giugno 2020, n.41, e in particolare l’art.6, commi 1 e 2, a tenore del quale:



“1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite.....l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328....

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”;

-VISTI il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n.38, con cui sono stati, tra l’altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d’esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n.57, e 24 settembre 2020, n.661, con cui, in attuazione del citato decreto legge n.22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell’esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;

-VISTO il decreto legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, e in particolare l’art.6, comma 8, ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui all’art.6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”;*

-VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, e in particolare l’art.6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’art.6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n.22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

-VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, e in particolare l’art.6, comma 8-bis, secondo cui *“Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n.163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge n.163 del 2021”;*

-- VISTO il decreto legge 30 dicembre 2023, n.215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n.18, e in particolare l’art.6, comma 3, secondo cui *“Il termine di cui all’art.6, comma 4, primo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all’articolo*



1 della legge 8 novembre 2021, n.163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge”;

--VISTE le ordinanze ministeriali 29 aprile 2024 nn.633,634,635, con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l'anno 2024;

-VISTA l'Ordinanza Ministeriale 19 giugno 2025 n.426 di indizione, per l'anno 2025, della prima e seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale;

DECRETA

Art. 1 – Richiamo delle disposizioni normative.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II è sede degli esami di Stato dell'anno 2025 per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile ed è sede di esame per l'espletamento delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n.63 citato in premessa.

Il presente decreto costituisce atto meramente confermativo della regolamentazione di cui alla premessa e dell'Ordinanza ministeriale n.426 del 19 giugno 2025 ed è emanato ai soli fini informativi degli interessati.

Art. 2 – Requisiti di ammissione.

Per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottor commercialista è richiesto il possesso di diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM56; diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o di laurea magistrale nella classe LM77, ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti .

Per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile è richiesto il possesso del diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L18, nella classe 28 o nella classe L33, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti.

Per l'ammissione alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali è richiesta l'abilitazione alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile, conseguita in sessioni precedenti o nel corso della stessa sessione in cui si svolgono le prove integrative, e il completamento del tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale.



Art. 3 – Domanda di ammissione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e termini di presentazione.

Ogni candidato può presentare domanda di iscrizione in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'Ordinanza Ministeriale n. 426 del 19.06.2025 citata in premessa.

La domanda di partecipazione alla seconda sessione di esami per le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile **dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica** a partire dalla data di emanazione del presente bando ed **entro e non oltre le ore 24,00 del 21 ottobre 2025.**

La procedura informatica di presentazione della domanda di partecipazione alla seconda sessione verrà disattivata, tassativamente alle ore 24,00 del 21 ottobre 2025 e, pertanto, non sarà più possibile la compilazione dell'istanza di partecipazione agli esami di Stato.

La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di esclusione dagli esami.

I candidati che completino il tirocinio successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque entro la data di inizio della sessione d'esame, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri candidati

Sono altresì accolte le domande di ammissione alla seconda sessione di esami oltre il termine sopraindicato e comunque non oltre il termine perentorio del 28 ottobre 2025, qualora il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione agli esami sia determinato da comprovati motivi di salute, familiari e/o personali. Le suddette domande in ritardo possono essere presentate esclusivamente allo sportello dell'Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I, n.40, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30).

Solo coloro che abbiano presentato, per la prima volta, domanda di partecipazione alla precedente sessione d'esame, la I sessione dell'anno 2025, a cui siano risultati assenti, potranno, nella presentazione alla presente sessione, far riferimento ai versamenti già effettuati nella precedente sessione d'esame, producendo, comunque, a tal fine nuova domanda entro il relativo termine di scadenza.

La partecipazione all'esame di Stato dei candidati è subordinata, **a pena di esclusione**, al pagamento, entro il termine di iscrizione al suddetto esame, dei seguenti versamenti:

- a) versamento a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II del contributo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, fissato per questo Ateneo in Euro 380,00, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato esclusivamente con Pago PA.
- b) versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58, fissata dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 1016, intestato a “Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche” (il bollettino è disponibile presso l’Ufficio Postale).

Entrambe le ricevute di detti versamenti devono essere inviate a mezzo posta (ordinaria o raccomandata), unitamente alla domanda di partecipazione di cui sopra, al certificato di fine tirocinio rilasciato dall’Ordine professionale di appartenenza e alla copia del documento d’identità, a pena di esclusione, all’Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I n.40- CAP 80138-Napoli, entro il termine del 28 ottobre 2025. Alternativamente la suindicata documentazione può essere consegnata a mano, entro lo stesso termine del 28 ottobre 2025, allo sportello dell’ufficio Esami di Stato o, ancora, può essere consegnata al segretario amministrativo della commissione esaminatrice in sede d’esame, in occasione dello svolgimento della prima prova d’esame.

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi:

- A) La prima fase riguarda la **Registrazione utente** e la relativa **Stampa** del modulo di pagamento del contributo di € 380,00 per la partecipazione all’esame di Stato (Passi da 1 a 14).
- B) La seconda fase, da effettuarsi dopo gli avvenuti pagamenti del contributo di € 380,00 e della tassa di ammissione agli esami di € 49,58, consiste nella **compilazione della domanda di partecipazione** e relativa **Stampa** (Passi da 15 a 20)

FASE “A” PASSI DA 1 A 14

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione all’esame di Stato:

- 1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
- 2) Andare alla sezione **“IN PRIMO PIANO”**
- 3) Selezionare la voce **“Esami di Stato”** ;
- 4) Selezionare l’opzione **“Registrazione utente”**
- 5) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
- 6) Scegliere la password (minimo 8 caratteri, massimo 16 caratteri, utilizzando esclusivamente lettere alfabetiche e non caratteri numerici o speciali), curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente;
- 7) Cliccare il bottone **“Inserisci”**;



- 8) Cliccare il bottone **“Accedi al sistema”**
 - 9) Inserire il codice fiscale e la relativa password;
 - 10) Cliccare il bottone **“Entra”**
 - 11) Cliccare il bottone **“Stampa Moduli di Pagamento”** per il pagamento del contributo di € 380,00;
 - 12) Selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare sull'icona avente come simbolo la “€”;
 - 13) Provvedere al pagamento dell'importo dovuto esclusivamente mediante Pago PA. E' possibile, poi, stampare una ricevuta del versamento di € 380,00 effettuando la selezione della voce “carrelli pagati” presente nel menù a sinistra;
 - 14) Provvedere al pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato di € 49,58 sul c/c postale n. 1016, intestato a “Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche”;
- AVVERTENZA:** fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel bando e non quello riportato nell'avviso di pagamento Pago PA, qualora fosse diverso

FASE “B” DA 15 A 20

Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:

- 15) Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase “A” dal passo 1 al passo 3 e dal passo 8 al passo 10;
- 16) Selezionare l'opzione **“Nuova domanda”**;
- 17) Provvedere all'inserimento dei dati richiesti;
- 18) Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone **“Invia domanda”**;
- 19) Cliccare il bottone **“Stampa domanda”** per stampare la domanda;
- 20) **Firmare la domanda e inviarla, unitamente al certificato di fine tirocinio rilasciato dall'Ordine professionale di appartenenza, alle ricevute dell'avvenuto pagamento del contributo di € 380,00 e della tassa di ammissione di € 49,58 e alla copia del proprio documento d'identità, all'Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I n.40- CAP 80138- Napoli, entro il termine del 28/10/2025. Alternativamente la suindicata documentazione può essere consegnata a mano, entro lo stesso termine del 28 ottobre 2025, allo sportello dell'ufficio Esami di Stato o, ancora, può essere consegnata al segretario amministrativo della commissione esaminatrice in sede d'esame, in occasione dello svolgimento della prima prova d'esame.**

Il mancato inoltro della domanda secondo quanto indicato al precedente punto 18 è motivo di esclusione dagli esami di Stato.

La mancata spedizione, a mezzo posta, ordinaria o raccomandata, della domanda di partecipazione, del certificato di fine tirocinio, delle ricevute di versamento e



della copia del documento d'identità, entro il termine del 28/10/2025, costituisce motivo di esclusione dagli esami di Stato. Alternativamente la suindicata documentazione può essere consegnata a mano, entro lo stesso termine del 28 ottobre 2025, allo sportello dell'ufficio Esami di Stato o, ancora, può essere consegnata al segretario amministrativo della commissione esaminatrice in sede d'esame, in occasione dello svolgimento della prima prova d'esame.

La procedura della presentazione della domanda potrà essere effettuata -24 ore su 24 -da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.

È possibile, inoltre, per la presentazione telematica della domanda di partecipazione, rivolgersi all'Ufficio Esami di Stato, che metterà a disposizione alcune postazioni informatiche.

I candidati con invalidità, con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, facendone richiesta, di appositi ausili o misure compensative, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Le istanze di ausilio e dei tempi aggiuntivi dei suddetti candidati, presentate secondo le modalità sottoindicate, verranno valutate dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati.

I suddetti candidati che hanno dichiarato nell'istanza on-line di avere necessità di ausilio e/o di misure compensative e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, dovranno far pervenire – pena la mancata applicazione del beneficio richiesto – **entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, attraverso posta elettronica all'indirizzo uff.esamidistato@unina.it**, una richiesta (utilizzando l'apposito modulo di domanda disponibile al seguente link: <https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/esami-di-stato-1> nella sezione AVVISI) nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n.17/1999 e Legge n.170/2010) l'ausilio necessario in relazione alla propria invalidità o disabilità, gli strumenti compensativi richiesti, così come risultanti dal profilo funzionale contenuto nella diagnosi e gli eventuali tempi aggiuntivi.

Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

- a) **candidati con invalidità o con disabilità, di cui alla L. n. 104/1992:** certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per il territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto;
- b) **candidati con DSA, di cui alla L. n.170/2010:** certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – contenente la diagnosi clinica di DSA, redatta ai sensi



della normativa sopra citata e conforme a quanto previsto dal Consensus Conference, rilasciata da non più di 3 anni da Strutture del SSN o da Enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale. Non saranno ritenute idonee, ai fini dell'autorizzazione all'uso degli strumenti compensativi, le diagnosi prive del profilo funzionale o che non rispondano ai requisiti sopra indicati.

Art.4 –Prova integrativa ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali

La domanda di ammissione alla seconda sessione di esame di revisore legale va presentata **entro il 21 ottobre 2025**, esclusivamente a mezzo posta elettronica, inviandola, unitamente alla copia del documento d'identità, al seguente indirizzo:

uff.esamidistato@unina.it

I candidati che completino il tirocinio come revisore legale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque entro la data di inizio della prova integrativa, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri candidati.

La domanda va compilata esclusivamente, ed a pena di esclusione, sul modello allegato n. 1 al presente Decreto, rinvenibile nel sito Internet www.unina.it, Post-laurea -Esami di Stato.

I candidati agli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile che presentano contestualmente domanda di ammissione alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali devono presentare, oltre alla domanda telematica di cui all'art.3, i seguenti documenti:

- 1) attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n.146 del 25 giugno 2012, rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, del DM 63/2016 nella misura di Euro 100,00. Tale versamento va effettuato accedendo alla suindicata procedura telematica (utilizzando le credenziali già adoperate in fase d'iscrizione all'esame di dottore commercialista [o esperto contabile]) ed in particolare:

- 1) Cliccare il bottone “**Stampa Moduli di Pagamento**” per il pagamento del contributo di € 100,00;
- 2) Selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare sull'icona avente come simbolo la “€”;
- 3) Provvedere al pagamento dell'importo dovuto esclusivamente mediante Pago PA. E' possibile, poi, stampare una ricevuta del versamento di € 100,00 effettuato selezionando la voce “carrelli pagati” presente nel menù a sinistra.



I dottori commercialisti e gli esperti contabili, già abilitati in precedenti sessioni d'esame, che presentano domanda di ammissione alla prova integrativa ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali devono produrre i seguenti documenti:

- 1) attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n.146 del 25 giugno 2012, rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) certificazione o dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conseguita abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile;
- 3) ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, del DM 63/2016 nella misura di Euro 100,00. Tale versamento va effettuato secondo le seguenti modalità:

- 1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
- 2) Andare alla sezione **"IN PRIMO PIANO"**
- 3) Selezionare la voce **"Esami di Stato"** ;
- 4) Selezionare l'opzione **"Registrazione utente"**
- 5) Provvedere all'inserimento dei dati richiesti;
- 6) Scegliere la password (minimo 8 caratteri, massimo 16 caratteri, utilizzando esclusivamente lettere alfabetiche e non caratteri numerici o speciali), curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente;
- 7) Cliccare il bottone **"Inserisci"**;
- 8) Cliccare il bottone **"Accedi al sistema"**
- 9) Inserire il codice fiscale e la relativa password;
- 10) Cliccare il bottone **"Entra"**
- 11) Cliccare il bottone **"Stampa Moduli di Pagamento"** per il pagamento del contributo di € 100,00;
- 12) Selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare sull'icona avente come simbolo la "€";
- 13) Provvedere al pagamento dell'importo dovuto esclusivamente mediante Pago PA. E' possibile, poi, stampare una ricevuta del versamento di € 100,00 effettuato selezionando la voce "carrelli pagati" presente nel menù a sinistra;

Art. 5 – Prove d'esame.

Sulla base di quanto stabilito con la citata O.M. n.426 del 19 giugno 2025, la seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commerciali-



sta avrà inizio il 14 novembre 2025, mentre la seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di esperto contabile avrà inizio il 20 novembre 2025.

Ai sensi del D.L. 139/2005 l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, così come l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile si articola in tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, e una prova orale.

La Commissione esaminatrice stabilirà in autonomia il calendario di svolgimento delle prove successive alla prima, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento ministeriale.

Il calendario delle prove verrà reso noto sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/esami-di-stato-1>) Tale pubblicazione ha valore di convocazione per i candidati ammessi.

Le prove devono essere tese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di un punteggio minimo in ciascuna delle tre prove scritte. I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei, né possono consultare alcun testo, salvo i codici espressamente autorizzati dalla Commissione, pena l'esclusione dall'esame.

E altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni cellulari, smartphone, tablet, portatili e di altri strumenti di comunicazione.

Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati devono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, recante il bollo dell'Ateneo e la firma del Presidente.

Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è tenuto a sostenere tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate, ripresentando la domanda con la documentazione richiesta entro i termini prescritti.

Sono esonerati dalla prima prova scritta i candidati che abbiano maturato i requisiti richiesti dalla convenzione stipulata, in attuazione della convenzione quadro nazionale, tra l'Università di appartenenza del candidato e un ordine territoriale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. A tal fine il candidato che richieda l'esonero dalla prova suindicata deve presentare, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione agli esami, relativa istanza di esonero, allegando una certificazione dell'ateneo di appartenenza o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il diritto all'esonero dalla prima prova scritta. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione e/o dell'esonero dalla prima prova, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione all'esame e non verranno rimborsate le tasse pagate.



La prova integrativa ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali - che si svolgerà, in una data successiva alla conclusione della II sessione di esami di abilitazione dei dottori commercialisti - consiste, ai sensi dell'art.11 del Decreto del Ministero della Giustizia 19 gennaio 2016, n.63, in una prova scritta e in una prova orale.

Art. 6 – Esiti delle prove (scritte, pratiche).

Ogni singola prova viene superata se si raggiungono i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. Per conseguire l'abilitazione il candidato deve aver conseguito la votazione di minimo sei decimi di voti in tutte le prove (scritte, orali o pratiche).

Per le prove integrative per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di revisore legale la valutazione, da parte della Commissione, avverrà, invece, attraverso un giudizio espresso solo in senso positivo o negativo, senza prevedere l'attribuzione di un punteggio. Per conseguire l'abilitazione alla professione di revisore legale è necessario aver conseguito un giudizio positivo in ciascuna delle prove.

L'elenco dei candidati ammessi alla prova successiva e il calendario delle prove viene reso noto con avviso pubblicato in rete sul sito www.unina.it alla pagina degli esami di Stato. Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova. La pubblicazione in rete costituisce avviso di convocazione alle prove stesse e pertanto i candidati sono tenuti a prenderne visione.

Art. 7 – Prove orali

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. La Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione giornalmente ai candidati esaminati, al termine della seduta, mediante proclamazione.

Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è tenuto a sostenere tutte le prove, anche quella eventualmente già superata, ripresentando la domanda con la documentazione richiesta entro i termini prescritti.

Art.8 – Risultati finali

Al termine dell'ultima prova d'esame la Commissione:

- Riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.
- Trasmette i suddetti risultati all'Ufficio Esami di Stato.
- Compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può essere riaperta per alcun motivo.

L'Ufficio esami di Stato provvederà al termine della sessione d'esame a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che hanno superato gli esami integrativi.



Art. 9– Diplomi e certificazioni.

Il Rettore, per delega del Ministro dell'Università e Ricerca, conferirà, poi, i diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile a coloro che abbiano superato l'esame di Stato sopraindicato. Tale diploma verrà rilasciato nei tempi e nei modi che il MUR determinerà e che verranno resi noti dall'Ufficio esami di Stato.

Nelle more del rilascio dei diplomi originali, gli interessati potranno ottenere, a richiesta, appositi certificati, previo pagamento della tassa regionale sulle abilitazioni professionali, prevista dalle vigenti norme.

Gli abilitati alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile che hanno altresì superato l'esame integrativo potranno ottenere, a richiesta, appositi certificati attestanti l'avvenuto superamento del suddetto esame integrativo.

Art.10 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo concernente l'emanazione del presente bando, la raccolta delle domande di ammissione, l'iscrizione agli esami di Stato e le fasi successive al termine degli esami medesimi è individuato nella persona del Capo dell'Ufficio Esami di Stato.

Il Responsabile del procedimento amministrativo concernente lo svolgimento degli esami e degli atti ad essi correlati è individuato nel Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 11 – Rinvio alla normativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio alla normativa in materia citata in premessa.

IL RETTORE
Matteo Lorito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2025/4000 del 24/09/2025
Firmatari: LORITO Matteo

Area *Didattica e Servizi agli Studenti*
Il Dirigente *Dott. Maurizio Tafuto*
Unità organizzativa responsabile del procedimento: *Ufficio Esami di Stato*
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Dott. Alessandro Rubino*
Mail: *alessandro.rubino@unina.it*